

ziosi documenti, preziosi diritti dei cittadini; questo sta nella natura, sta nello scopo della istituzione.

La gelosa custodia è dunque di dovere pei conservatori e deve essere fatta a loro spese. Ma dobbiamo per avventura statuire anche sul modo con cui codesta custodia debba essere fatta? Avverrà in un caso che basterà di chiudere la porta, perchè sieno abbastanza assicurati gli armadi; avverrà che in altro caso ciò non basti, e che occorra una più speciale custodia. È impossibile entrare in questi dettagli. Sta soltanto il principio dell'obbligo nel conservatore, di vegliare alla custodia dei documenti e registri a lui affidati. La spesa di custodia è spesa essenzialmente di ufficio, e non può cader dubbio che non sia compresa fra quelle caricate al conservatore.

Spero che queste dichiarazioni della Commissione basteranno a rassicurare l'onorevole preopinante sulla retta interpretazione di quest'articolo di legge.

PICARDI. Io non avea nell'emendamento proposto il modo con cui si devono custodire gli uffici delle ipoteche; io avea proposto che quando si parla di spese dei lumi e dei combustibili necessari, perchè gl'impiegati non sentano freddo, sia più urgente ed importante parlare delle spese che si richiedono per la custodia degli uffici, perchè credo che la custodia degli uffici sia qualche cosa di più grave che non il combustibile per garantire gl'impiegati dal freddo.

PRESIDENTE. Insiste il signor Picardi nel suo emendamento?

PICARDI. Insisto.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è rigettato.)

Metto a partito l'articolo 8.

(È approvato.)

« Art. 9. La tassa fissa di lire tre, stabilita dall'articolo 4 della legge 6 maggio 1862, n° 593, è ridotta a lire due per la trascrizione di quegli atti e contratti, che non trasferiscono la proprietà di immobili o di altri diritti capaci d'ipoteca.

« Quando un atto od una sentenza contiene più contratti, o più disposizioni che riguardano persone diverse e non aventi interesse comune o solidale, saranno dovute tante tasse fisse quante sono le persone, che hanno interesse separato e distinto. »

(È approvato.)

« Art. 10. L'obbligo di anticipare le tasse ipotecarie e gli emolumenti dovuti ai conservatori per ciascuna formalità, operazione o spedizione richiesta agli uffici delle ipoteche, incombe al richiedente.

« Al pagamento però delle tasse e degli emolumenti sono col richiedente tenuti in solido tutti coloro nel cui interesse fu fatta la richiesta, e, trattandosi d'iscrizioni ipotecarie, anche la persona o le persone dei debitori iscritti, fatta eccezione quanto a questi ultimi che

ciascuno di essi fosse debitore di quota speciale, nel qual caso non sarà obbligato al pagamento delle tasse e degli emolumenti che in proporzione della sua quota. »

(È approvato.)

« Art. 11. Le disposizioni dell'articolo 13 della legge 6 maggio 1862, numero 593, sono applicabili anche alle tasse ed agli emolumenti dovuti sulle formalità, operazioni e spedizioni richieste nell'interesse delle amministrazioni dello Stato, quando, secondo la ragione comune, o in forza di speciali convenzioni o di sentenze, le relative spese debbano essere da altri sopportate.

« Sono però esenti interamente da tassa e dal relativo emolumento le iscrizioni dirette ad assicurare l'esazione delle multe e spese di giustizia penale. »

(È approvato.)

« Art. 12. La mallevadoria che il conservatore delle ipoteche è tenuto di prestare nell'interesse del pubblico prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni a termine dell'articolo 19 della legge 6 maggio 1862 a garanzia della responsabilità che gli incombe, dovrà essere riconosciuta ed approvata dalla Corte d'appello nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario, sentito il pubblico Ministero.

« La mallevadoria continuerà per tutto il tempo in cui il conservatore durerà in carica e pel corso di altri anni dieci; nè potrà essere svincolata se non per decisione della Corte d'appello, sentito il pubblico Ministero.

« Lo svincolo sarà accordato qualora nel detto periodo non sia stata promossa alcuna azione giudiziaria contro il conservatore o contro i suoi eredi dipendentemente da responsabilità che abbia esso incorsa nello esercizio delle sue funzioni. »

PICARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ma è all'articolo 13 che ella ha proposto un emendamento.

PICARDI. Non è per l'emendamento che domando la parola.

PRESIDENTE. Allora parli pure.

PICARDI. Ho chiesto di parlare per richiamare l'attenzione della Camera sul termine di 10 anni stabilito in questo articolo per la durata della mallevatoria dei conservatori, dopo la loro cessazione dall'ufficio. Questo termine di 10 anni sarebbe secondo me troppo breve, e non risponde allo scopo per cui la mallevatoria venne dalla legge richiesta. La cauzione o mallevatoria non è se non che un mezzo per assicurare i pagamenti eventuali ai quali un conservatore delle ipoteche può essere obbligato per effetto della responsabilità che sta a suo carico, in conseguenza delle operazioni dipendenti dall'esercizio dell'ufficio che egli assume. Ma le azioni contro il conservatore delle ipoteche per ottenere tali pagamenti possono ordinariamente esercitarsi entro il periodo di anni 30; e però se alla mallevatoria si assegna una più breve durata noi concediamo il di-